



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

**SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE E SERVIZI
ALLA PERSONA**

**SERVIZIO
POLITICHE
SOCIALI E
IMMIGRAZIONE**

**Ufficio Affidi e
Programmazione
Sociale**

**Via Cadello 9/b
09131 Cagliari**

Progetto per l'affidamento del servizio di accoglienza migranti della Città Metropolitana nell'ambito delle misure contenute nel D. M. 10.08.2020 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)"

ANNI 2021-2022

CIG 846771102D

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Allegato A – art. 23, comma 15, D. Lgs. n. 50/2016**

Il Progetto prevede, per la durata di un biennio (01.01.2021//31.12.2022), la gestione dei servizi di accoglienza migranti della Città Metropolitana in attuazione delle misure contenute nel D. M. 10.08.2020 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)". Da tempo l'Amministrazione (provinciale prima e metropolitana dal 2017 in poi) è titolare di progettualità in materia di accoglienza ai migranti di II livello. Col D. M. dell'agosto 2020 il Ministero dell'Interno ha confermato l'assegnazione dei finanziamenti per il biennio 2021-22. Essendo scaduto il precedente contratto, relativo al triennio 2017/2019, prorogato – per disposizioni ministeriali, per l'intero 2020, è necessario procedere alla redazione del nuovo progetto di servizi e alla conseguente procedura di scelta del nuovo contraente.

DURATA DELL'APPALTO

Il progetto prevede la gestione dei servizi per la durata di due anni: dal 01.01.2021 sino al 31.12.2022.

INDICAZIONI ALLA CUC PER LA GESTIONE DELLA GARA

MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione riguarda Servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (art. 140) - CPV **85311000-2 - Servizio assistenza sociale**. Il suo valore è pari ad € 990.000,00 per il biennio oggetto di affidamento, con possibilità di ripetizione ai sensi dell'art. 63, comma 5, per un ulteriore biennio (portando così il valore potenziale dell'appalto ad € 1.980.000,00).

In qualità di RUP si raccomanda – per la scelta del contraente - l'adozione di una procedura aperta, previo bando di gara, con fissazione del termine per la ricezione delle offerte di max 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara in considerazione della necessità di garantire la decorrenza dell'affidamento inderogabilmente a partire dal 01.01.2021.

Si raccomanda altresì di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; trattasi infatti, nella fattispecie, di servizio SOCIALE con caratteristiche standardizzate (*in quanto dettate puntualmente e analiticamente dal manuale di gestione dei servizi di accoglienza SIPROIMI, tradotte in analitiche prescrizioni di capitolato, nonché dal Piano Finanziario preventivo assentito dal Ministero dell'Interno*) e altresì **non qualificabile** ad alta intensità di mano d'opera come si può evincere dal quadro economico di spesa (la percentuale di spesa del personale è pari infatti al 29,76% dell'importo globale).

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI

Il Disciplinare di gara dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016, che nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di base oggetto del contratto alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato.

REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI, ECONOMICI

Requisiti di partecipazione generali

Sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

ESPERIENZA BIENNALE E CONSECUTIVA NELL'ACCOGLIENZA A STRANIERI, DEBITAMENTE DOCUMENTATA

a) Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere:

a) Iscrizione, per l'attività inerente l'appalto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (codice ATECO 87.90.00);

b) se cooperativa italiana o consorzio di cooperative: iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220). Imprese e cooperative devono indicare: legale rappresentante, direttore tecnico e altre persone munite di rappresentanza (nome, cognome, luogo e data di nascita);

c) se cooperative Sociali e loro Consorzi: iscrizione all'albo regionale nell'apposita sezione ed essere in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 381/91 e normativa regionale di attuazione.

b) Requisiti di capacità economico e finanziaria

Si richiede al concorrente un fatturato non inferiore a €. 1.000.000,00 (un milione/00), IVA esclusa, per servizi inclusi nel sistema di assistenza ed accoglienza migranti nell'ultimo quinquennio (periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019).

A tal fine, mediante dichiarazione sostitutiva in base al D.P.R. n. 445/2000 dev'essere attestato l'elenco dei servizi di assistenza ed accoglienza migranti svolti dalla ditta concorrente.

La ditta deve indicare con precisione la tipologia del servizio svolto, i destinatari del servizio - pubblici o privati - con i loro completi indirizzi e mail, gli importi fatturati per ogni periodo, le date di erogazione del servizio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tali requisiti dovranno essere posseduti nella seguente misura minima: per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti in questo bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20 per cento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Si applica l'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle sue parti che disciplinano i servizi.

c) Requisiti di capacità professionale e tecnica

Si richiede al concorrente un'esperienza complessiva nelle attività **di assistenza ed accoglienza migranti** di minimo 2 anni, di cui almeno 24 mesi consecutivi nell'ultimo quinquennio (periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019).

A tal fine, mediante dichiarazione sostitutiva in base al D.P.R. n.445/2000 dev'essere attestato l'elenco dei servizi **di assistenza ed accoglienza migranti** svolti dalla ditta concorrente.

La ditta deve indicare con precisione la tipologia del servizio svolto, i destinatari del servizio -pubblici o privati- con i loro completi indirizzi e mail, gli importi fatturati per ogni periodo, le date di erogazione del servizio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tali requisiti dovranno essere posseduti nella seguente misura minima: per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.48, comma 2, D. Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti in questo bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20 per cento.

In caso di avvalimento dei predetti requisiti occorrerà indicare l'impresa di cui ci si avvale e allegare la documentazione richiesta al paragrafo "Avvalimento".

CLAUSOLA SOCIALE

Il disciplinare di gara dovrà prevedere per l'aggiudicatario l'impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano già adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente ente attuatore, garantendo i diritti acquisiti ed un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, si farà applicazione della "clausola

sociale” ovvero la ditta affidataria dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

L'organico dei lavoratori è attualmente costituito dal numero di unità indicate nell'elenco prodotto dall'attuale gestore allegato alla relazione tecnica.

È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che la stessa costituirà manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche e comporterà l'esclusione dalla gara.

L'inadempimento e/o la violazione degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione ipso jure del contratto.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

IL RUP

Dott. Bruno Orrù